

=USURA=

Categorie delle operazioni creditizie ai fini della normativa antiusura

Descrizione

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari effettuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 2).

Versione Completa

Versione inglese - non disponibile

Disponibilità attuali - formato cartaceo

<i>Ufficio referente</i>	<i>Periodicità</i>	<i>Ultimo aggiornamento</i>	<i>Versioni Precedenti</i>
Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio VII	annuale	20 settembre 2001 (G.U. n° 221 del 22.9.01)	23 settembre 1996 (G.U. n° 226 del 26.9.96) 24 settembre 1997 (G.U. n° 225 del 26.9.97) 22 settembre 1998 (G.U. n° 225 del 26.9.98) 21 settembre 1999 (G.U. n° 225 del 24.9.99) 20 settembre 2000 (G.U. n° 222 del 22.9.00)

Versione Completa

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 22 settembre 2001, n. 221, sono state classificate le operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Le categorie omogenee individuate sono le seguenti:

- a) aperture di credito in conto corrente;
- b) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
- c) crediti personali;
- d) crediti finalizzati all'acquisto rateale;
- e) operazioni di factoring;
- f) operazioni di leasing;
- g) mutui;
- h) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
- i) altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.